

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 27-01-2010, così come modificato con successive deliberazioni:

- 1) nr. 48 del 20.10.2011
- 2) nr. 18 del 30.06.2014
- 3) nr. 35 del 29.07.2015
- 4) nr. 48 del 30.11.2017

TITOLO I –LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 1 bis

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 Sede e tipologia del mercato di Vigarano Mainarda

Art. 3 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

Art. 4 Spostamenti di posteggio per migliona

Art. 5 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

Art. 6 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi

Art. 7 Scambio consensuale dei posteggi

Art. 8 Ampliamento del posteggio

Art. 9 Gestione del registro delle presenze maturate

Art. 10 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

Art. 11 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

Art. 12 Assegnazione posteggi riservati ai produttori/imprenditori agricoli

Art. 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati

Art. 14 Circolazione nelle aree di mercato

Art. 15 Durata delle concessioni

Art. 16 Determinazione degli orari

Art. 17 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

Art. 18 Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo

Art. 19 Obbligo di esibire l'autorizzazione

Art. 20 Diritto di accesso agli atti amministrativi

Art. 21 Revoca

Art. 22 Graduatorie

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 23 Classificazione delle fiere

Art. 24 Assegnazione posteggi in concessione decennale

Art. 25 Assegnazione temporanea dei posteggi

Art. 26 Assegnazione posteggi riservati a produttori/imprenditore agricoli

Art. 27 Disciplina delle fiere straordinarie

Art. 28 Gestione registro delle presenze maturate

Art. 29 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

Art. 30 Provvedimenti inerenti l'attività delle fiere o sagre

Art. 31 Revoca dell'autorizzazione

Art. 32 Applicabilità altre disposizioni

Art. 33 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni alle fiere

Art. 34 Fiere e sagre di Vigarano Mainarda

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 35 Zone vietate al commercio itinerante

Art. 36 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 37 Vendite a domicilio

Art. 38 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO V – DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 39 Definizione e disposizioni comuni

Art. 40 Istituzione di nuovi posteggi. Caratteristiche

TITOLO VI – CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 41 Ambito di applicazione indirizzi e modalità

Art. 42 Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 bis

Art. 43 Sanzioni

Art. 44 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art. 45 Commercio di cose antiche ed usate

Art. 46 Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi comunali relativi
all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti

Art. 47 Disposizione finale

TITOLO I
LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. *Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche nel Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi del D.Lgs. 114/98, della Legge Regionale 12/99 e s.m.i., del D.Lgs. 59/2010, della Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5.7.2012, del Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11 del 24.1.2013, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999 così come modificata con Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2013 nr. 485.*⁽¹⁾
(1) comma sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale può effettuarsi:
- a) in mercati nel successivo TITOLO II;
 - b) in fiere come specificate nel successivo TITOLO III;
 - c) in forma itinerante come disciplinata al successivo TITOLO IV;
 - d) in posteggi isolati come previsto al successivo TITOLO V
 - e) con autorizzazioni temporanee previste dal successivo TITOLO VI
 - f) *nei mercati temporanei di cui al successivo art.1 bis* ^(1 bis)

3. *Per le finalità di cui al presente regolamento le concessioni pluriennali rilasciabili hanno durata di dodici anni. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8 della intesa della conferenza unificata del 5.7.2012 e dell'art.8 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C11 del 24.1.2013, così come disposta dal successivo articolo 15.*⁽²⁾

4. *Per le finalità di cui al presente regolamento e per le assegnazioni dei posteggi su area pubblica, non sussistendone i requisiti, non si applicano i criteri di cui al punto 2 lettere b della Conferenza Unificata del 5.7.2012. Non si applicano inoltre criteri della lettera c) della medesimo punto 2 della Conferenza Unificata, avendo la Regione Emilia Romagna emanato disposizioni per la verifica della regolarità contributiva con LR 1/2011 e smi.* ⁽²⁾

5. *Per pubblicazione nel BUR richiamato nel presente regolamento si intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna.* ⁽²⁾

(1 bis) lettera f) aggiunta con deliberazione Consiglio Comunale nr. 35 del 29.7.2015

(2) comma istituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 1 bis ⁽¹⁾

1. *La Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può istituire, regolamentandone il funzionamento, mercati temporanei che potranno svolgersi in aree pubbliche del territorio comunale per un periodo non superiore a 1 anno, eventualmente prorogabile a 2 anni.*

(1) comma aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale nr. 35 del 29.7.2015

TITOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2

Sede e tipologia del mercato di Vigarano Mainarda

1. Nel Comune di Vigarano Mainarda il giorno di mercato settimanale è Giovedì . La formale istituzione e conseguenti conferme e variazioni sono state approvate con: deliberazione consiglio Comunale nr. 102 del 16.12.1966, delibera CC nr.56 del 30-5-1973 e delibera C.C. nr. 25 del 10.4.1996.
2. Il mercato si tiene il giovedì di tutte le settimane dell'anno nell'area scoperta delle Vie Mazzini-Toselli di Vigarano Mainarda ed è costituito da nr. 29 posteggi di cui 1 riservato agli agricoltori.
3. Il mercato è di tipo ordinario ed è costituito da:
 - posteggi dal nr. 3 al nr. 17, il nr. 26 ed il nr. 27 per il commercio di prodotti alimentari e non, di ml.8x5 (mq.40) cadauno
 - posteggi nr. 1 e 2 e dal nr. 18 al nr. 25, *escluso il posteggio nr. 23, riservati⁽¹⁾* al commercio di prodotti non alimentari, di ml.8x5 (mq.40) cadauno
 - ~~posteggio nr. 28 riservato agli agricoltori ml 8x5 (mq.40)⁽²⁾~~
 - *posteggio nr. 23 riservato agli agricoltori ml 8x5 (mq.40)⁽²⁾*
 - posteggio nr. 29 ml. 8x5 (mq.40) riservato alla vendita settore alimentare con specializzazione pesce

così come individuati in apposita planimetria allegata alla presente e a disposizione dell'ufficio commercio.

⁽¹⁾ "escluso posteggio nr. 23" inserito con con dc nr. 48 del 30.11.2017

⁽²⁾ periodo sostituito con con dc nr. 48 del 30.11.2017

4. Il mercato non si svolge nel caso in cui il giovedì ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Potrà essere confermato su richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima e sottoscritta da almeno 2/3 degli operatori titolari di concessione di posteggio *dodicennale⁽¹⁾* del mercato;

⁽¹⁾ parola modificata con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

5. La ricorrenza del Patrono di Vigarano Mainarda, S. Antonio, del 13 giugno, se ricadente di giovedì viene considerata festività ed il mercato si potrà svolgere solo previo richiesta come previsto dal comma 4. Solo per tale giornata l'A.C., verificata la disponibilità di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio, può disporre il prolungamento dello svolgimento del mercato nelle ore pomeridiane e/o serali, con eventuale spostamento in altre vie del centro abitato.
6. In occasione di manifestazioni che si svolgono in aree tradizionalmente occupate dal mercato settimanale il giovedì mattina, è possibile, a titolo di compensazione dei mercati persi, realizzare uno o più mercati straordinari di recupero anche in giornata festiva. Il numero dei mercati, le date e le modalità di svolgimento sono disposti con atto del Dirigente dell'area competente per materia, dopo adeguata consultazione e concertazione con le associazioni di categoria degli operatori commerciali interessati.
7. Le assenze effettuate durante i mercati straordinari che si terranno ai sensi dei commi 4,5,6 non verranno conteggiate tra le 17 assenze massime annue consentite, oltre le quali provvedere alla revoca ai sensi del successivo art. 23 c.1 lettera b);
8. Lo svolgimento del mercato del giovedì avviene ordinariamente nella fascia oraria mattutina con determinazione, con apposita ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria:
 - a) Degli orari di accesso degli operatori nell'area mercatale e di allestimento attrezzatura;
 - b) degli orari di vendita;

- c) degli orari di sgombero posteggi;
- d) degli orari prima dei quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo il caso di gravi intemperie;
- e) degli orari di rilevazione della presenza da parte degli operatori di vigilanza
- f) ogni altra disposizione in materia di orari per lo svolgimento dell'attività;

Art. 3

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. Il Comune, previo espletamento delle procedure di miglioria di cui al successivo articolo 4, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare nell'ambito del Mercato oggetto del presente regolamento per la pubblicazione sul B.U.R.E.R. (punto 1, lettera b) Del. G.R. N.1368/1999 e s.m.i. ⁽¹⁾) al fine dell'assegnazione degli stessi in concessione *dodicennale* ⁽¹⁾.

2. La disponibilità dei posteggi liberi è resa nota dal Comune, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con Avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati il numero e le dimensioni dei posteggi disponibili, eventuali vincoli anche di carattere merceologico, i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione, nonché i criteri di concessione dei posteggi.

3. *Gli operatori commerciali, titolari di regolare autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi del D.lgs 114/98 e s.m.i., interessati alla assegnazione dei posteggi liberi nel mercato, presentano domanda di concessione di posteggio e contestuale nuova autorizzazione al commercio. L'istanza, pena l'esclusione, deve essere conforme alle modalità e requisiti previsti nell'Avviso pubblico di cui al comma precedente, e va indirizzata al Comune di Vigarano Mainarda nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo comunale se la domanda è consegnata direttamente o della ricevuta della posta elettronica certificata in caso di invio di istanza firmata digitalmente.* ⁽²⁾

4. *L'assegnazione in concessione dodicennale dei posteggi liberi nell'area di mercato, od in caso di ampliamento della stessa, è effettuata dal competente servizio attività produttive con rilascio di contestuale autorizzazione al commercio su aree pubbliche a favore dei richiedenti che hanno presentato istanza conforme a quanto richiesto dal bando comunale e che sono in possesso di: regolare titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché dei requisiti professionali, soggettivi e di regolarità contributiva di legge. In caso di mancanza anche di uno solo di tali requisiti, l'istanza è respinta. Nei casi di pluralità di domande concorrenti l'assegnazione è effettuata sulla base di apposita graduatoria redatta con i seguenti criteri ed ordini di priorità: (Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 così come modificata con DGRER 485/2013):*

a) *maggiore professionalità acquisita nell'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche, anche in modo discontinuo, comprovata da regolare iscrizione quale impresa attiva al registro imprese, secondo i seguenti punteggi:*

- *anzianità di iscrizione fino a 5 anni* = 40 punti
- *anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni* = 50 punti
- *anzianità di iscrizione oltre 10 anni* = 60 punti

L'anzianità è riferita al soggetto richiedente la concessione ed autorizzazione sommata a quella dell'eventuale dante causa: all'anzianità del richiedente è sommata eventuale anzianità del solo suo ultimo cedente.

Per i soli operatori titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, sono imputate come proprie tutte le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (art.2 lettera c) del.GRER 1368/9 e 485/2013);

In ogni caso l'operatore interessato deve documentare l'anzianità d'azienda, compresa quella dell'eventuale dante causa, con le modalità dell'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000); i titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, ovvero coloro i quali il cui ultimo subentro sia stato ad un titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012, dovranno autodichiarare tutti i trasferimenti del medesimo titolo abilitativo, valevoli per il calcolo della anzianità d'azienda.

- b) *per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020 oltre al punto a) si applica il criterio aggiuntivo della anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per i soli soggetti titolari della concessione scaduta e che partecipano alla selezione, con assegnazione di 40 punti*
- c) *in caso di parità dalle somme dei punteggi di cui ai punti a) e b) si applicano i seguenti ulteriori criteri:*
- 1. maggior numero di presenze maturate nel mercato, comprese le presenze di eventuali danti causa, come precario ("spuntista") fino alla data di pubblicazione sul BUR dei posteggi disponibili e riferite ad un'unica autorizzazione.*
- in caso di ulteriore parità:*
- 2. inserimento dell'operatore nella graduatoria degli "spuntisti" in vigore al momento della pubblicazione del bando sul BUR;*
- in caso di ulteriore parità:*
- 3. sprovvisti di posteggi nell'ambito dello stesso mercato;*
- in caso di ulteriore parità:*
- 4. la cui domanda risulti spedita o consegnata per prima*
- in caso di ulteriore parità*
- 5. si procederà al sorteggio alla presenza degli operatori interessati*
- d) *i requisiti di cui alle lettere a) - b) - c) punti 1,2,3 - vengono valutati con riferimento alla data di pubblicazione sul BUR dei posteggi liberi oggetto di bando per l'assegnazione. ⁽²⁾*

5. Contestualmente al rilascio di concessione dodicennale del posteggio il servizio attività produttive rilascia la relativa autorizzazione al commercio su aree pubbliche. ⁽²⁾

6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi del mercato è effettuato sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

7. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

a) nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi;

b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art.4.

8. Le presenze maturate nel Mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio dodicennale⁽¹⁾ sono automaticamente azzerate all'atto dell'assegnazione della nuova autorizzazione.

9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 5 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt.4 e 7⁽³⁾ comportano la rettifica delle rispettive concessioni di posteggio con il mantenimento della durata della concessione originaria.

10. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro Comune, il titolare dell'autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art.4 c.1 L.R. n.12/1999).

11. Ai sensi dell'art. 2 c. 2° della LR 12/99 e smi, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico – alimentare o non alimentare – nella stessa area mercatale, pertanto sono dichiarate irricevibili le domande che eccedono tali limiti. ⁽²⁾

(1) parola modificata/inserita con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(2) comma sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(3) articoli di riferimento variati con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 4

Spostamenti di posteggio per miglioria⁽¹⁾

1. *Gli spostamenti per miglioria sono riservati agli operatori in possesso di concessione pluriennale, interessati ad una ricollocazione in posteggi liberi nello stesso mercato/fiera.*
2. *L'eventuale disponibilità di posteggi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune. In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande nonché le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione. Dell'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori.*
3. *Fatte salve eventuali preclusioni dovute alle dimensioni di posteggio, alle dimensioni delle attrezzature degli operatori, ai settori o specializzazioni merceologiche, le domande pervenute saranno accolte. In caso di domande concorrenti gli spostamenti si concederanno secondo l'ordine di specifica graduatoria redatta secondo i criteri di cui alle lettere a) e c) del punto 7 della DGRER 1368/1999 e smi.*
4. *Nel procedimento di assegnazione i posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori richiedenti secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 3.*
5. *Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.*
6. *Gli spostamenti per miglioria non si applicano al posteggio riservato ai produttori agricoli del mercato del giovedì di Vigarano Mainarda delle Vie Mazzini/Toselli.*
7. *Gli spostamenti dei posteggi comporteranno la variazione dei titoli abilitativi relativi, senza variazione della durata della concessione originariamente rilasciate;⁽¹⁾*

(1) articolo sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 5

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato (punto7 Deliberazione Regionale 1368/99)

1. *In caso di ristrutturazione o spostamento totale e definitivo del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e b)⁽¹⁾, della deliberazione di Giunta Regionale 1368 del 1999.*
2. *In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali e/o temporanei dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico. Al termine degli spostamenti temporanei i concessionari rioccuperanno i posteggi precedentemente assegnati.⁽²⁾*
3. *Gli operatori del mercato sono ordinati secondo distinte graduatorie per settore merceologico*

(1) lettera modificata con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(2) periodo aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 6

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi ⁽¹⁾

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati per assenza del titolare di concessione, sono assegnati giornalmente sulla base della graduatoria approvata con le modalità, termini e condizioni di cui al punto 2, lett. d) dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e s.m.i. e di cui al presente articolo;

2. Per le finalità del presente regolamento gli operatori interessati alla assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi sono denominati "spuntisti" e le operazioni di assegnazione giornaliera è denominata "spunta";

3. I posteggi liberi di cui al comma 1 sono utilizzati per consentire la partecipazione:

a) agli operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, che non siano titolari di concessione dodicennale di posteggio nello stesso mercato;

b) nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 c. 2° della LR 12/99, agli operatori titolari di concessione dodicennale nello stesso mercato, alla condizione che siano in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche diversa dalla autorizzazione di riferimento della stessa concessione dodicennale

4. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, gli operatori che intendano partecipare al mercato alle operazioni di spunta devono inoltre possedere le attrezzature e merci occorrenti allo svolgimento della attività commerciale.

5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi avviene ad avvenuta presentazione da parte degli operatori commerciali interessati di regolare comunicazione di partecipazione alla spunta, seguendo l'ordine della c.d. "Graduatoria degli spuntisti" redatta ai sensi, con le modalità e nei termini di cui al punto 2) lettera d) della DGRER 1368/1999 e s.m.i. e di cui al presente articolo.

La comunicazione deve obbligatoriamente indicare il titolo abilitativo di riferimento per le spunte.

In seguito alla presentazione di comunicazione di partecipazione alla spunta da parte degli operatori interessati, la graduatoria è determinata dal servizio competente secondo il seguente ordine di priorità :

a) Maggior numero di presenze, riferite ad una unica autorizzazione, maturate nel mercato del giovedì di Vigarano Mainarda, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

Pertanto le presenze dell'operatore sono cumulabili con le presenze dell'eventuale suo ultimo cedente, tenuto conto che:

sono considerate come proprie di coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.

in caso di parità si applica l'ulteriore seguente criterio:

b) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa di commercio su aree pubbliche, riferita alla medesima autorizzazione oggetto di comunicazione di partecipazione alla spunta, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese e cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Pertanto all'anzianità dell'operatore è cumulata quella dell'eventuale suo ultimo cedente, tenuto conto che:

sono considerate come proprie di coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 le anzianità di attività, riferite al medesimo titolo abilitativo, maturate come impresa di commercio su aree pubbliche da tutti i precedenti danti causa, comprovati dalla iscrizione quali imprese attive al

registro imprese.

c) *Qualora persista situazione di parità vale la maggiore anzianità d'impresa, cumulata con quella degli eventuali danti causa.*

Le presenze di cui al punto a) sono rilevate dal servizio di Polizia Municipale e le anzianità di cui ai punti b) e c) sono dichiarate dagli interessati con le modalità della autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

6. *L'ordine di graduatoria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ("graduatoria spuntisti"), determinata dal servizio Polizia Municipale, rimane valida sino alla approvazione della graduatoria successiva*

7. *L'accertata insussistenza dei requisiti dichiarati in sede di comunicazione di cui al comma 5 comporta l'esclusione dell'inserimento dell'operatore commerciale nella graduatoria, ovvero, in caso di graduatoria già approvata, la sua cancellazione.*

8. *Gli operatori interessati alla assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi inseriti nella graduatoria degli spuntisti, devono presentarsi per le operazioni di spunta entro l'orario indicato in apposito provvedimento del Sindaco.*

9. *La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 comma 1, lett f), D.Lgs. n.114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti*

10. *Non è conteggiata la presenza dell'operatore che non accetta il posteggio disponibile durante la spunta o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, salvo casi di forti intemperie che abbiano determinato l'abbandono del mercato di almeno il 50% degli operatori.*

11. *Sempre nel rispetto della "graduatoria degli spuntisti" i posteggi vincolati a merceologia specifica risultanti liberi per l'assegnazione giornaliera, in via prioritaria sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo; in subordine l'assegnazione temporanea è effettuata ad operatori che esercitino la vendita di prodotti del settore di appartenenza del posteggio.*

12. *Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico di appartenenza del posteggio temporaneamente non occupato, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori, la possibilità di transito all'interno del mercato e di accesso al posteggio momentaneamente libero. Nel rispetto del settore di appartenenza dei posteggi da assegnare temporaneamente, solamente nel caso in cui non siano richiesti da operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, eventuali posteggi liberi possono essere assegnati a produttori agricoli. Solamente nel caso in cui non sia richiesto da produttori agricoli, il posteggio a loro riservato e temporaneamente non occupato può essere assegnato a titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;*

13. *Per le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi ("spunte") ed ai sensi di cui all'art.2 c. 2° della LR 12/99 riguardante il limite di nr.2 posteggi assegnabili per settore alimentare/non alimentare:*

a) *Nei limiti indicati ogni operatore può presentare più comunicazioni di partecipazione alla assegnazione temporanea di posteggi liberi, purchè in ogni comunicazione indichi la titolarità di differenti autorizzazioni abilitanti all'esercizio del commercio su aree pubbliche.*

b) *Le presenze effettuate sono attribuite all'autorizzazione indicata dall'operatore commerciale nella comunicazione di partecipazione alla spunta e non sono trasferibili se non con la stessa autorizzazione commerciale.*

c) *L'operatore commerciale già titolare di concessione dodicennale, non può partecipare alle operazioni di spunta se nella stessa giornata non occupa il posteggio fisso di cui è titolare;*

14. La Polizia Municipale rileva l'effettiva presenza sul mercato degli operatori commerciali in base alla graduatoria degli spuntisti approvata ai sensi della deliberazione GREER 1368/1999 e s.m.i., tenendo conto anche di quanto previsto dai successivi commi 15, 16, 17.

15. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione dodicennale di posteggio nell'ambito del Mercato settimanale del giovedì di Vigarano Mainarda sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

16. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione all'Ufficio Polizia Amministrativa, corredata da idonea certificazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

17. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.

(1) articolo sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2016

Art. 7

Scambio consensuale dei posteggi

Allegato DGREER 1368/99 e s.m.i. punto 2 lettera h)

1. Compatibilmente con le dimensioni degli stessi, è ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, se l'operazione non arreca pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, che potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

3. L'accoglimento dell'istanza comporta la variazione delle autorizzazioni e concessioni rilasciate prima dello scambio, con mantenimento della originaria durata. ⁽¹⁾

(1) comma modificato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 8

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata; tale ampliamento comporterà il ritiro delle concessioni previgenti ed il rilascio di nuova unica concessione di posteggio ed autorizzazione.

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a).

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non potrà eccedere, oltretutto il limite di cui al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio acquisito.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, se dovute all'utilizzo di moderne unità mobili di vendita, solamente se sono garantite le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 9

Gestione del registro delle presenze maturate

1. Presso il servizio di Polizia Amministrativa è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'elenco degli operatori titolari di concessione di posteggio come previsto dall'art. 7 lettera a) e c) dell'allegato alla dgrer 1368/99 e s.m.i.; ⁽¹⁾
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale a disposizione per l'esibizione al momento della rilevazione della presenza da parte della Pol.Municipale.
3. Qualora l'operatore risulti assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci, iniziando la vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite – salvo quanto previsto dal successivo art. 10 c.2 la sua presenza è annullata a tutti gli effetti.
4. Non saranno inoltre conteggiate le assenze che si verificano in caso di trasferimento temporaneo della sede di mercato.
5. Nei casi di subingresso le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29 c. 4 lett.b) del D.lgs 114/98, può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.

(1) comma sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 10

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Nel mercato annuale a cadenza settimanale del giovedì di Vigarano Mainarda delle Vie Mazzini e Toselli il numero massimo di assenze consentite è stabilito in n.17.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. Analogamente non sono considerate assenze quelle effettuate in caso di mercati ordinari ricadenti in giornate festive e/o anticipati o posticipati rispetto alla consueta giornata di svolgimento.
3. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, previsto per le ore 12.30.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati, con idonea certificazione, entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.

Art. 11

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, l'Ufficio Comunale competente comunica agli interessati l'avvenuto rilascio dei titoli ed assegna loro un termine non superiore a 60 giorni per procedere al ritiro. Il ritiro dei titoli determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.

Art. 12

Assegnazione posteggi riservati ai produttori/imprenditori agricoli

1. Nel mercato settimanale del giovedì il posteggio nr. 23^(*) è riservato alla assegnazione *dodicennale*⁽¹⁾ ai produttori agricoli che esercitino la vendita di prodotti di propria produzione, nei termini di cui all'art. 4 del Dlgs. 228/2001.

2. Qualora vi siano posteggi disponibili che si intendono assegnare in concessione *dodicennale*⁽¹⁾, il Dirigente/Responsabile ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3⁽²⁾. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

4⁽²⁾. L'Avviso pubblico deve contenere i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione.

5⁽²⁾. Le domande di concessione di posteggio *dodicennale*⁽¹⁾ devono contenere anche la *segnalazione*⁽¹⁾ di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art.19 della L. N.241/1990, così come previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n.228; alle stesse deve essere allegata la dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso, prestata nei modi e nelle forme di legge, di data non anteriore ad anni uno.

6⁽²⁾. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato di cui al presente Regolamento.

7⁽²⁾. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

8⁽²⁾. La concessione *dodicennale*⁽¹⁾ avviene previa formulazione di una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità, fatto salvo quanto specificato nel precedente comma 1, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 :

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
- c) in caso di ulteriore parità, dalla data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Vigarano Mainarda così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale.

9⁽²⁾. La concessione *dodicennale*⁽¹⁾ del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- Perda la qualifica di imprenditore agricolo;
- Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, ed in specifico superiori a 17 settimane, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati, come indicato dall'art. 10 c. 4°;

10. *Prima della scadenza della concessione, il titolare che intende proseguire nell'attività deve inoltrare apposita dichiarazione di prosecuzione dell'esercizio di vendita di prodotti dell'impresa agricola, attestando il permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della L.228/2001. Verificata la veridicità dei requisiti dichiarati, l'ufficio preposto procederà al rinnovo dodicennale della concessione. In assenza della comunicazione di prosecuzione si provvederà a nuova assegnazione ai sensi del presente articolo.*⁽³⁾

11. *Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ad altra impresa agricola, il subentrante dovrà presentare segnalazione di inizio attività, dichiarando il possesso dei requisiti di legge.*⁽³⁾

12. *Il posteggio riservato agli agricoltori e temporaneamente non occupato dal titolare di concessione pluriennale, è assegnato giornalmente ad operatore agricolo abilitato all'esercizio del commercio ambulante di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 e smi. In caso di pluralità di richieste l'assegnazione verrà effettuata a favore della impresa che ha maturato il maggior numero di presenze come spuntista; in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità d'azienda*⁽⁴⁾

(*) nr. di posteggio modificato con dc nr. 48 del 30.11.2017 (prima era nr. 28)

(1) parole sostituita con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(2) numerazione comma riordinata con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(3) comma sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(4) comma istituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Gli orari di vendita e di carico e scarico delle merci sono disciplinati con apposita ordinanza sindacale.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili. Per l'allaccio alle fonti di energia è ammesso che cavi elettrici attraversino le corsie di transito ma in tal caso essi devono
 - a) possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia;
 - b) essere adeguatamente protetti al fine di tutelare la pubblica incolumità.
3. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm e sul lato oltre 25 cm. rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Alla sporgenza della tenda non possono essere appesi i prodotti in vendita.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
7. Nei posteggi è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia e settore merceologico autorizzati
6. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
7. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

Art. 14

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. Durante l'orario prefissato per la vendita, tale divieto è esteso anche agli operatori del mercato.
3. E' vietata la sosta dei veicoli a motore nell'area di mercato.
4. I predetti divieti saranno resi noti con apposita segnaletica stradale e l'inottemperanza ad essi sarà punita ai sensi del codice della strada.

Art. 15 ⁽¹⁾

Durata delle concessioni

1. La validità delle concessioni di posteggio è di dodici anni.
2. Per i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e smi ed in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26.3.2010, alla Conferenza Unificata del 5.7.2012 ed alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 24.1.2013:

- a) *le concessioni scadute e rinnovate, o rilasciate, dopo l'8.5.2010 (data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) e prima del 5.7.2012, sono prorogate di diritto sino al 7.5.2017 compreso. Eventuali diverse scadenze indicate nelle concessioni rilasciate in tali periodi sono rettificate d'ufficio e comunicate agli interessati.*
- b) *Le concessioni scadute dopo il 5.7.2012 e che scadranno fino al 4.7.2017, sono prorogate di diritto sino al 4.7.2017; eventuali diverse scadenze indicate nelle concessioni rilasciate in tali periodi sono rettificate d'ufficio e comunicate agli interessati.*
- c) *I rinnovi decennali e le nuove concessione di posteggi rilasciati prima dell'8.5.2010, data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010, sono efficaci sino alle loro naturali scadenze ad eccezione delle concessioni che scadono nei periodi indicati nei precedenti punti a) e b), che sono ulteriormente prorogate nei nuovi termini previsti dalle stesse lettere a) e b);*

(1) articolo sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 16

Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.99.

Art. 17

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

- 3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

Art. 18

Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla preventiva presentazione di *segnalazione certificata di inizio attività*⁽¹⁾ per subingresso nella autorizzazione e nella relativa concessione e sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs. 26.3.2010 nr. 59.⁽¹⁾

2. Qualora la suddetta *scia (segnalazione certificata di inizio attività)*⁽¹⁾, unica per entrambi i titoli, non sia presentata entro 6 mesi dalla data in cui è avvenuto l'atto di compravendita dell'azienda o del ramo d'azienda relativo al posteggio in questione, il titolo autorizzatorio decade automaticamente e con esso la concessione relativa.

3. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativa all'azienda ceduta;

4. Nel caso di decesso del titolare di autorizzazione e concessione posteggio agli eredi, a titolo provvisorio, è data facoltà, se in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.3.2010 nr. 59⁽¹⁾ e previa presentazione di comunicazione, di continuare per un anno dal decesso nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali previsti dal medesimo art. 71⁽¹⁾, se richiesti.

5⁽²⁾. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di sospendere l'attività per 1 anno entro cui trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

6⁽²⁾. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, per quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso di legale rappresentate di società.

7⁽²⁾. Nei casi di cui ai precedenti commi 4,5,6 al termine della gestione provvisoria comunicata o del periodo di sospensione, dovrà essere presentata dia di subentro, come previsto dal comma 1, che potrà anche essere in capo ad altro soggetto. In assenza della sua presentazione il titolo autorizzativo decade e con esso la concessione relativa.

8⁽²⁾. Nel caso di cambio di residenza, di variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria, per l'aggiornamento del titolo autorizzativo, la comunicazione nei termini previsti all'ufficio comunale competente.

(1) parole e riferimenti normativi modificati con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(2) numerazione comma ridefinita con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 19

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. A tale obbligo sono soggetti anche i produttori/imprenditori agricoli che esercitano fuori dal proprio fondo agricolo l'attività commerciale.

Art. 20

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
 - a) al registro delle presenze maturate nel mercato;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - f) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 21

Revoca

1. Ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 4 della legge regionale nr. 12/99 l'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio sono revocate:

A) A seguito di perdita da parte dell'operatore dei requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. 26.3.10 nr.59. ⁽¹⁾.

B) Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare (più di 17 assenze come previsto dall'art.10), fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati (art.5, comma 2 lettera c) L.R. n.12/1999, e quanto stabilito dalla seguente lettera C).

C) Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, o dalla data di acquisizione dell'azienda in caso di subentro, salvo proroga, non superiore a sei mesi, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità (art.5, comma 2 lettera b) L.R. n.12/1999). Nei casi di subentro per decesso del titolare, qualora l'attività sia sospesa per oltre un anno.

Raggiunti i termini autorizzati per la sospensione della attività, non è possibile il cumulo con le assenze di cui al punto B).

D)⁽²⁾ Nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all' art.8.

E)⁽²⁾ Per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità (art.5, comma 3 L.R.12/1999):

e.1) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, non contemplati nell'avviso pubblico per le c.d. "migliorie" o nell'avviso pubblico per l'assegnazione *dodicennale*⁽³⁾, qualora in essere;

e.2) nell'ambito dell'area del mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art. 9.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

G) *Nei casi previsti dalla LR 10.2.2011 NR. 1 avente ad oggetto: "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche".*⁽⁴⁾

(1) riferimento normativo modificato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(2) lettera identificativa paragrafo riordinata con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(3) parola sostituita con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(4) capoverso aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 22 **Graduatorie**

1. La graduatoria ufficiale degli operatori del mercato settimanale di Vigarano Mainarda è tenuta costantemente aggiornata dal Servizio di Polizia Municipale.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 23

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come specificato al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche (alimentari e non alimentari);
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 24

Assegnazione posteggi in concessione dodicennale FIERE ESISTENTI ⁽¹⁾

Ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla DEGRER 26 luglio 2009 nr. 1368 e smi – punto 1), e punto 2 lettera c) punto 1:

1. Nelle fiere esistenti i posteggi liberi, compresi eventuali posteggi liberi per ampliamento della stessa fiera, sono assegnati in concessione dodicennale previo espletamento delle procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale dei posteggi liberi e di pubblicazione all'albo pretorio comunale di relativo bando di assegnazione contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli anche di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio della concessione di posteggio e relativa autorizzazione.

2. Entro 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURER, gli interessati possono presentare domanda di concessione di posteggio e di relativa autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a);

3. Decorsi i termini per la presentazione delle domande, previo verifica del possesso dei requisiti di legge, il servizio competente provvede al rilascio della concessione ed autorizzazione. In caso di domande concorrenti verrà predisposta specifica graduatoria applicano i seguenti criteri:

- a) *maggiore professionalità acquisita nell'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche, anche in modo discontinuo, comprovata da regolare iscrizione quale impresa attiva al registro imprese, secondo i seguenti punteggi da assegnare agli operatori:*

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni	= 40 punti
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni	= 50 punti
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni	= 60 punti

L'anzianità è riferita al soggetto richiedente la concessione ed autorizzazione sommata a quella dell'eventuale dante causa: all'anzianità del richiedente è sommata eventuale anzianità del solo suo ultimo cedente.

Per i soli operatori titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, sono imputate come proprie tutte le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (allegato alla del.GRER 1368/9 e 485/2013 punto 2 lettera c));

In ogni caso l'operatore interessato deve documentare l'anzianità d'azienda, compresa quella dell'eventuale dante causa, con le modalità dell'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000); i titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, ovvero coloro i quali il cui ultimo subentro sia stato ad un titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012, dovranno autodichiarare tutti i trasferimenti del medesimo titolo abilitativo, vevoli per il calcolo della anzianità d'azienda.

- b) *per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020 oltre al punto a), si applica il criterio aggiuntivo della anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: per i soli soggetti titolari della concessione scaduta e che partecipano alla selezione si attribuisce un punteggio di 40 punti*
- c) *in caso di parità dalle somme dei punteggi di cui ai punti a) e b) si applicano i seguenti ulteriori criteri:*
1. *maggior numero di presenze maturate nella fiera, comprese le presenze di eventuali danti causa, come precario ("spuntista") fino alla data di pubblicazione sul BUR dei posteggi disponibili e riferite ad un'unica autorizzazione.*
- in caso di ulteriore parità:*
2. *inserimento dell'operatore nella graduatoria degli "spuntisti" in vigore al momento della pubblicazione del bando sul BUR;*
- in caso di ulteriore parità:*
3. *sprovvisi di posteggi nell'ambito dello stessa fiera;*
- in caso di ulteriore parità:*
4. *la cui domanda risulta spedita o consegnata per prima;*
- in caso di ulteriore parità*
5. *si procederà al sorteggio alla presenza degli operatori interessati;*

i requisiti di cui alle lettere a) - b) - c) punti 1,2,3 - vengono valutati con riferimento alla data di pubblicazione sul BUR dei posteggi liberi oggetto di bando per l'assegnazione

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione di ulteriori posteggi resisi disponibili a seguito di incremento del numero degli stessi è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo e:

- a) *nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;*
- b) *previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 4.*

[\(1\) articolo sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014](#)

Art. 25

Assegnazione temporanea dei posteggi ⁽¹⁾

1. I posteggi delle fiere non ancora assegnati in concessione dodicennale, sono assegnati temporaneamente con le modalità previste dall'allegato alla DGRER 1368/1999 e smi punto 4);

2. per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- *essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;*
- *presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata, il protocollo del Comune se consegnata a mano, la data di ricevuta se spedita via posta certificata;*

3. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, come segue:

3.1 gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche devono presentare richiesta di concessione di posteggio almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni singola fiera; fa fede la data di spedizione se spedita per raccomandata, o la data di ricevimento del protocollo se consegnata a mano o la data di ricevuta se spedita via posta certificata;

3.2 L'ufficio preposto provvede a rigettare le domande di concessione che non siano regolari ai sensi della normativa vigente e non conformi al settore merceologico o specializzazione dei posteggi, se determinata. Se le domande regolari sono superiori al numero di posti disponibili, l'ufficio competente predispose una graduatoria delle istanze pervenute entro 10 giorni dall'inizio della fiera, determinando l'ordine di assegnazione temporanea dei posteggi in base a:

3.2.1 maggior numero di presenze effettive maturate nella medesima fiera, sempre riferibili ad una unica autorizzazione;

3.2.2 in caso di parità di presenze: l'ordine viene stabilito secondo la maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima e al/ai suo/i dentefi causa debitamente autocertificata

3.2.3 in caso di ulteriore parità: oltre si procede al sorteggio

4. Dall'8.5.2017 si applicano i criteri di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento, con la specifica che il riconoscimento della priorità del 40% è collegato al numero di presenze pregresse nella medesima fiera. Al medesimo operatore è garantita per 12 anni dall'8 maggio 2017 la partecipazione alla fiera, anche in presenza di graduatoria temporanea a cadenza prestabilita.

5. Esaurite le assegnazioni ai sensi dei commi 3 e 4, eventuali ulteriori posteggi liberi saranno riservati agli operatori che hanno presentato regolare comunicazione di partecipazione alle operazioni di assegnazione dei posteggi liberi nei termini e modalità indicatial punto 1) lettera d) dell'allegato alla DGRER 1368/99 e smi. Per la redazione della relativa graduatoria, valgono le disposizioni ed i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento, con la sola esclusione della possibilità di partecipazione di produttori agricoli nei posteggi liberi di operatori commerciali e viceversa.

6. Nello svolgimento della attività durante la fiera è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, socio in compartecipazione o associato d'opera munito, di apposita delega in forma scritta, munito di originale della autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

7. L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato per la rilevazione delle presenze degli assegnatari dei posteggi.

(1) articolo sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 26

Assegnazione posteggi riservati ai produttori/imprenditori agricoli

1. L'assegnazione *dodicennale*⁽¹⁾ dei posteggi destinati ai produttori agricoli è per la vendita di generi di propria produzione, nei termini di cui al dlgs. 228/2001 e della specializzazione merceologica, se prevista, esclusivamente nei posteggi riservati ai produttori agricoli.

2. Qualora vi siano posteggi disponibili che si intendono assegnare in concessione *dodicennale*⁽¹⁾, il Dirigente/Responsabile ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

5. L'Avviso pubblico deve contenere i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione.

6. Le domande di concessione di posteggio *dodicennale*⁽¹⁾ devono contenere anche la *segnalazione*⁽¹⁾ di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art.19 della L. N.241/1990, così come previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n.228; alle stesse deve essere allegata la dichiarazione in originale del Comune

in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso, presentata nei modi e nelle forme di legge, di data non anteriore ad anni uno.

7. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nella fiera/sagra di cui al presente titolo.

8. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito della stessa fiera/sagra, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

9. La concessione *dodicennale*⁽¹⁾ avviene previa formulazione di una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità, fatto salvo quanto specificato nel precedente comma 1, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 :

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;

b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;

c) in caso di ulteriore parità, dalla data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Vigarano Mainarda così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.

10. Annualmente i produttori agricoli devono presentare al Comune di Vigarano Mainarda dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti oggetto della concessione, comprovante la prosecuzione del requisito di produttore agricolo, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso prestata nei modi e nelle forme di legge.

11. In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate e la revoca della concessione del posteggio rilasciata. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione almeno al 50% di ciascuna di esse (con arrotondamento all'unità superiore).

12. Per i posteggi non assegnati in concessione *dodicennale*⁽¹⁾ si provvederà ad assegnazione temporanea e limitata ad ogni singola edizione di ogni singola fiera, in base all'ordine cronologico di protocollo di ricevimento di regolari domande di concessione che pervengano dopo i termini di cui al comma 4 e prima della fiera.

14. Il comma 12 verrà applicato anche in caso di fiera straordinaria che preveda la presenza di produttori agricoli.

⁽¹⁾ parole sostituite con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 27

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Sentite le associazioni di categoria, la Giunta Comunale può deliberare l'istituzione di fiere straordinarie, o l'ampliamento straordinario delle fiere esistenti, che potranno svolgersi per massimo nr. 2 edizioni. Di tale istituzione deve essere data comunicazione ai sensi del punto 1) lettera f) deliber. 1368/1999 almeno 90 giorni prima del suo svolgimento alla Regione Emilia Romagna.

2. Con l'atto di istituzione della fiera straordinaria la Giunta Comunale provvederà alla determinazione delle modalità e termini del suo svolgimento, disciplinando inoltre le modalità di assegnazione dei posteggi nelle prime due edizioni.

3. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione *dodicennale*⁽¹⁾, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

4. L'assegnazione *dodicennale*⁽¹⁾ dei posteggi potrà avvenire a seguito di istituzione definitiva e secondo i criteri di cui all'art. 26⁽¹⁾.

5. La prosecuzione oltre la 2^a edizione dovrà essere formalizzata con apposito atto di definitiva istituzione, approvato dalla stessa Giunta Comunale sentito il parere delle associazioni di categoria.

⁽¹⁾ parole/articolo di riferimento sostituite con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 28

Gestione del registro delle presenze maturate

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera l'effettiva partecipazione alla manifestazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.
3. In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.
4. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione almeno al 50% di ciascuna di esse (con arrotondamento all'unità superiore).

Art. 29

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
4. Disposizioni particolari sono contenute negli allegati descrittivi delle singole manifestazioni fieristiche.

Art. 30

Provvedimenti inerenti l'attività delle fiere

1. Nei casi di soppressione della fiera, che deve essere disposta dalla Giunta Comunale, devono intendersi decadute anche le relative concessioni di posteggio ed autorizzazioni al commercio;
2. La Giunta Comunale può disporre il trasferimento o l'ampliamento, della area di fiera o di sagra, nonché di variazione permanente del giorno di effettuazione delle medesime;

Art. 31

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la relativa concessione sono revocate nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.3.10 nr.59. ⁽¹⁾;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato e nei casi di subentro per decesso del titolare, qualora l'attività sia sospesa per oltre un anno;
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive, fatti salvi i periodo di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
 - d) in caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
 - e) nei casi previsti dalla LR 10.2.2011 nr. 1 avente ad oggetto: "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche" ⁽²⁾
- ⁽³⁾. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

(1) riferimento normativo sostituito con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(2) paragrafo sostituita con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

(3) nr. comma riordinato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 18 del 30.6.2014

Art. 32

Applicabilità altre disposizioni

Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati compatibili con il presente titolo.

Art. 33

Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere così come individuate nel successivo articolo e che verranno, successivamente alla adozione del presente regolamento, formalmente istituite.

Art. 34

Fiere, sagre e manifestazioni previste

Vigarano Mainarda

1. Sagra di S. Antonio di Vigarano Mainarda del 13 giugno – seconda settimana giugno –
Nr. 12 posteggi alimentari e non in Via F.lli Cervi – Via Marconi – Via Ariosto – Via Matteotti – Via Roma – P.zza della Repubblica – Via Garibaldi
2. Sagra Mela – 1^a domenica di ottobre - Piazza della Repubblica
Nr. 5 posteggi alimentari e
Nr. 5 posteggi riservati agli agricoltori avente sede aziendale in Vigarano Mainarda
Per la rivendita di soli prodotti agricoli del settore alimentare
I posteggi riservati agli agricoltori non occupati in concessione decennale saranno assegnati temporaneamente ai sensi del comma 12 dell'art. 26 con priorità agli imprenditori agricoli con sede aziendale in Vigarano Mainarda in base all'ordine cronologico del protocollo di ricevimento delle relative domande regolari. In subordine e se disponibili, si assegneranno i posteggi alle imprese agricole aventi sede aziendali in altro comune, sempre seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande regolari.

Vigarano Pieve:

3. Sagra dei SS. Pietro e Paolo del 29 giugno – ultima settimana di giugno
nr. 16 posteggi alimentari e non in Via XXV Aprile e Via Mantova,
4. Sagra della Pera di Vigarano Pieve – 2^a settimana di settembre
Via XXV Aprile – Vigarano Pieve – zona retrostante la chiesa
Nr. 5 posteggi alimentari
Nr. 5 posteggi riservati agli agricoltori avente sede aziendale in Vigarano Mainarda
Per la rivendita di soli prodotti agricoli del settore alimentare
I posteggi riservati agli agricoltori non occupati in concessione decennale saranno assegnati temporaneamente ai sensi del comma 12 dell'art. 26 con priorità agli imprenditori agricoli con sede aziendale in Vigarano Mainarda in base all'ordine cronologico del protocollo di ricevimento delle relative domande regolari. In subordine e se disponibili, si assegneranno i posteggi alle imprese agricole aventi sede aziendali in altro comune, sempre seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande regolari.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 35

Zone vietate al commercio itinerante

1. E' vietato effettuare il commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, nelle zone inibite e indicate con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale.
2. La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Art. 36

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a) della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stessa area pubblica, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, ma comunque per un massimo di 1 ora complessiva, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 500 ml. da valutarsi secondo il percorso stradale più breve.
2. Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La vendita deve essere effettuata con mezzi motorizzati o altro e la merce non deve essere posta a contatto con il terreno o esposta su banchi di vendita o altri supporti.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per analogia anche ai produttori/imprenditori agricoli che effettuano la vendita dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 37

Particolare disposizione modalità svolgimento commercio itinerante e deroghe

1. L'attività di vendita dei titolari di autorizzazione al commercio itinerante è, ai sensi dell'art. 28 c.4° del dlgs 114/98, consentita anche presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, ed è esercitabile su tutto il territorio comunale. Tale facoltà è estesa ai titolari di autorizzazione di tipologia a) (comma 1 art.28 Dlgs 114/98) rilasciata nella regione Emilia Romagna in quanto anch'essi abilitati all'esercizio della attività itinerante ai sensi dell'art. 3 della LR 12/99.
2. Le vendite di cui al presente articolo sono soggette alle limitazioni di cui all'art. 36.
3. La facoltà, prevista dal comma 1, di vendita nei locali ove il consumatore si trovi per motivi di trattenimento e svago si intende esercitabile anche in aree/luoghi privati di svolgimento di trattenimenti o svaghi; in tali casi non si applica l'art. 36

Art. 38

Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo II, in particolare, gli artt. 16,17,18,19.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 39

Definizione e disposizioni comuni

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili.

Art. 40

Istituzione di nuovi posteggi

1. E' istituito n. 1 posteggio isolato di ml. 8x4 (tot. mq.32) a Vigarano Pieve – Via Mantova come individuato nell'allegata planimetria, per il quale si potrà provvedere alla assegnazione solo previo acquisizione della disponibilità dell'area dall'ente proprietario e del parere favorevole degli enti competenti in materia;
2. L'area sarà riservata al solo settore alimentare specializzato nel commercio di pesce
3. La concessione di posteggio e conseguente autorizzazione al commercio potrà essere rilasciata solo a coloro che risulteranno in possesso di negozio mobile autonomamente dotato sia di idonei distinti serbatoi per rifornimento e scarico acque, nonché di idonei mezzi per la produzione di energia elettrica necessaria per il commercio dei prodotti del pesce e tali da non necessitare del collegamento, sul posto, ai servizi idrici, di scarico acque e di rifornimento di energia elettrica.
4. La mancanza di idoneo mezzo come richiesto dal comma 3 sarà causa di non assegnazione di posteggio o revoca di posteggio o autorizzazione già rilasciata.
3. La giornata dello svolgimento è il mercoledì mattina con gli orari determinati da apposita ordinanza sindacale;

TITOLO VI CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 41

Ambito di applicazione indirizzi e modalità

1. Ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 114/98 e della LR 14/99, sono rilasciabili concessioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio delle attività autorizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Titolo.

2. Le concessioni temporanee possono essere rilasciate:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia o segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

c) in occasione di festività, ricorrenze, fiere mercato o sagre;

d) ~~solo se richieste per l'esercizio del commercio in aree pubbliche nelle stesse aree/vie individuate per le fiere e sagre di cui all'art.34~~⁽¹⁾

3. Il numero dei posteggi e più in generale delle aree e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle varie attività, delle modalità di svolgimento, così come dei settori, degli operatori ammessi ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Servizio competente, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, in seguito alla presentazione di progetti e alla approvazione della amministrazione comunale di cui all'articolo successivo.

4. Per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, gli ampliamenti delle superfici di vendita in aree esterne pubbliche, attigue o prospicienti il punto vendita, non si applica il presente titolo e regolamento e si provvede alla concessione di suolo pubblico nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

⁽¹⁾ abrogato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 20.10.2011

Art. 42

Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

1. Condizione preliminare al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico è l'approvazione dell'Amministrazione, anche a mezzo degli uffici preposti, di progetti o iniziative, proposti almeno 45 giorni prima della indizione dell'avvenimento, da Pro Loco, privati, enti, associazioni nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:

a) le finalità;

b) le specializzazioni merceologiche interessate;

c) le tipologie di operatori professionali che intervengono;

d) gli spazi richiesti e la loro localizzazione, ~~che devono rientrare nelle vie già individuate per le fiere di cui all'art. 34~~⁽¹⁾

e) le modalità di organizzazione delle aree di vendita e l'eventuale progetto di allestimento delle attrezzature.

2. Le concessioni temporanee rilasciabili ad ogni singolo operatore commerciale ai sensi del presente titolo, non possono superare nr. 30 giornate annue di attività.

⁽¹⁾ abrogato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 20.10.2011

TITOLO VII

SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 bis ⁽¹⁾

L'utilizzo di Gpl o altre fonti energetiche per la preparazione di cibi, è consentito nei soli posteggi individuati dal piano di sicurezza previsto dal D.Min.Interno prot. 3794 del 12.3.2014 ed approvato dalla Giunta Comunale;

(1) articolo aggiunto con D.C. nr. 48 del 30.11.2017

Art. 43 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 114/98 e, per i procedimenti inerenti la regolarità contributiva, dalla LR 1/11 e smi. ⁽¹⁾

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Per grave e persistente violazione si intende l'essere incorsi nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco dell'anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

3.bis Qualora siano sanabili, per le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche, è introdotta la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione secondo le disposizioni di cui all'art. 7 bis della LR 28.4.1984 nr. 21 e smi. La diffida amministrativa non si applica agli accertamenti in materia igienico sanitaria, regolarità contributiva, di attività svolte in assenza di autorizzazione, licenze, concessioni, permessi o nulla-osta. ⁽²⁾

4. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, nei casi di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3 bis ⁽¹⁾ comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

(1) periodo aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 30.6.2014

(2) comma aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 30.6.2014

Art. 44 ⁽¹⁾

Variatione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, *sicurezza*, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati e delle relative concessioni.

(1) articolo modificato con D.C. nr. 48 del 30.11.2017

Art. 45

Commercio di cose antiche ed usate

1. Coloro che intendono esercitare il commercio di cose antiche ed usate sulle aree private o pubbliche sono soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 126 e 128 del t.u.l.p.s., R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Come disposto dall'art. 247 del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le disposizioni degli articoli 126 e 128 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

3. In assenza di criteri normativi cui riferirsi, per cose usate di valore esiguo devono intendersi le cose mobili avente un valore commerciale non superiore a € 500,00.

Art. 46

***Richiamo delle modalità di pagamento dei vari tributi comunali relativi
all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti***

1. Le concessioni annuali aventi validità *dodicennale*⁽¹⁾ e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni eventuali per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali.

2. I tributi dovranno essere versati tramite bollettino di conto corrente postale precompilato. Per le sole concessioni giornaliere il bollettino è consegnato all'operatore commerciale dagli Agenti di Polizia Municipale addetti al mercato; il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 15 gg.. Decorso tale termine, l'operatore dovrà esibire la ricevuta del pagamento agli agenti di P.M per poter partecipare alla spunta dei posteggi temporaneamente liberi.

(1) parola sostituite con deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 30.6.2014

Art. 47⁽¹⁾

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente e dalla dgrer 1368/99 e smi .

(1) articolo aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 30.6.2014